

## **Determinazioni di politica tariffaria. Criteri tecnici**

### *Art. 1 – Obiettivo*

1. Questo documento ha l'obiettivo di fissare criteri e parametri per la determinazione delle tariffe relative a servizi erogati o messi a disposizione dal Comune di Trento ovvero da enti di gestione dallo stesso individuati.
2. Le disposizioni di cui al presente documento si applicano laddove i criteri di riferimento per la determinazione delle tariffe non siano già disciplinati in norme di settore o comunque in specifiche disposizioni.

### *Art. 2 - Tipologie di servizi a tariffa*

1. I servizi a tariffa resi o regolati dall'Amministrazione comunale, di cui al presente documento, si suddividono in:
  - servizi offerti in concorrenza con altri operatori pubblici o privati;
  - servizi istituzionali resi in regime di monopolio o di concorrenza monopolistica e non coperti da entrate tributarie o da entrate disciplinate da norme di settore;
  - servizi a valenza sociale ovvero di pubblica utilità.
2. Rientrano nei servizi offerti in concorrenza i servizi senza particolari priorità sociali (individuati come tali dalla Giunta comunale) che, di norma, sono disponibili sul mercato; essi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - i servizi cimiteriali (trasporti e onoranze funebri);
  - i servizi di riproduzione di atti non istituzionali;
  - la concessione in uso di immobili, porzioni di immobili e locali;
  - i servizi speciali di igiene urbana;
  - il servizio di rimessaggio di caravan e autocaravan e l'utilizzo area attrezzata sosta camper; il servizio di rimessaggio di biciclette.
3. Rientrano nei servizi gestiti in regime di monopolio o di concorrenza monopolistica, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - i servizi cimiteriali obbligatori (inumazioni, tumulazioni, esumazioni straordinarie, ecc.); le concessioni cimiteriali; il servizio di manutenzione, pulizia e illuminazione dei cimiteri (a carico dei titolari di concessioni perpetue); i servizi erogati nell'ambito della gestione del Tempio crematorio (cremazione e servizi connessi, dispersione ceneri nel Giardino delle rimembranze del Cimitero Civico di Trento, concessioni cellette ossario-cinerarie con illuminazione votiva);
  - lo svolgimento di pratiche istruttorie relative ad autorizzazioni per occupazione del suolo pubblico, per trasporti eccezionali e in deroga, per l'emissione di ordinanze sul traffico a richiesta di privati ed altri provvedimenti autorizzatori;
  - lo svolgimento di pratiche istruttorie per il rilascio del contrassegno per la sosta nelle aree a pagamento;
  - la concessione in uso di attrezzature (bandiere, copritavolo, ecc.);
  - i servizi speciali di vigilanza urbana;
  - la riproduzione di atti istituzionali;
  - i servizi igienici pubblici;
  - l'allacciamento alla fognatura comunale;
  - il servizio di deposito e accertamento della proprietà degli oggetti rinvenuti;
  - le spese procedurali per l'intimazione del pagamento ed il recupero delle somme dovute all'Amministrazione;
  - lo svolgimento di pratiche istruttorie relative a procedimenti edilizi e urbanistici non disciplinanti dal D.L. 8/1993;
  - lo svolgimento di pratiche istruttorie relative a procedimenti concernenti le attività

- economiche;
  - le perizie di stima relative alla valutazione in materia di illeciti edilizi;
  - il servizio di duplicazione della tessera utente per l'accesso ai servizi di prestito della Biblioteca comunale;
  - le attività integrative alla gestione del Rifugio per cani: accalappiamento e custodia cani vaganti, recupero e smaltimento delle carcasse degli animali morti (cani/gatti) su aree pubbliche e cessione di animali (cani);
  - il rimborso spese generali sostenute dall'Ente per le attività preliminari alla riscossione coattiva delle entrate;
  - l'utilizzo di torrette di approvvigionamento elettrico.
4. Rientrano nei servizi a valenza sociale ovvero di pubblica utilità i servizi ai quali è riconosciuta (sulla base di una decisione della Giunta) una particolare tutela che ne garantisca l'accesso in condizioni di effettività, di equità, di non discriminazione; essi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- i servizi a carattere prettamente educativo con valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare;
  - i servizi aventi finalità educative, di aggregazione e socializzazione senza valutazione della condizione economica;
  - i servizi inerenti l'uso di impianti sportivi;
  - il servizio di ripristino di intonaci danneggiati da atti vandalici su superfici esterne di edifici privati.

### *Art. 3 – Componenti di costo*

1. Le tariffe sono determinate nel rispetto dei seguenti criteri e parametri.

#### *a) Criteri.*

- motivazione: la tariffa deve essere giustificata, tenuto conto di eventuali disposizioni di legge o di indirizzi sovraordinati, con motivazioni esplicite; nel provvedimento che determina le tariffe devono essere dichiarate le eventuali politiche che si intendono perseguire, incluse esenzioni, agevolazioni o differenti articolazioni tariffarie;
- semplicità: la quantificazione della tariffa deve essere semplice; in altre parole, nella sua costruzione non devono essere considerati elementi non necessari, superflui, eccedenti, inutilmente complessi o manifestamente non ragionevoli;
- equità: nella determinazione delle tariffe, ed in particolare di quelle relative ai servizi a valenza sociale o di pubblica utilità, si persegue un obiettivo di equità, vale a dire di non discriminazione su base economica nell'accesso al servizio anche utilizzando, laddove opportuno e ragionevolmente praticabile, strumenti di valutazione della capacità economica del singolo utente e del nucleo familiare che permettano di articolare e di calibrare la struttura tariffaria;
- economicità: la tariffa costituisce il corrispettivo per un servizio a domanda individuale; la verifica del rispetto del grado di copertura dei relativi costi di produzione, di cui al successivo art. 4, deve essere effettuata solamente nei casi in cui i costi stessi e, simmetricamente, il corrispondente gettito complessivo siano rilevanti per gli equilibri di bilancio.

#### *b) Parametri.*

Nella determinazione delle tariffe vengono applicati, secondo un presupposto di appropriatezza, intesa come adeguatezza del parametro alla singola e specifica fattispecie, uno o più dei seguenti parametri, se del caso valutati congiuntamente:

- serie storica (trend) delle tariffe per il medesimo servizio (corredata dal gettito complessivo corrispondente);
- numero di utenti o di utilizzi previsti nell'esercizio cui si riferisce la tariffa (corredata dalla serie storica di utenti o utilizzi);
- nel caso di servizi per i quali sia determinabile uno specifico costo (di norma quantificato nei provvedimenti di autorizzazione delle spese, quali ad esempio rassegne culturali o

attività svolte in convenzione o affidate a terzi), si considera il costo effettivamente stanziato o che si prevede di stanziare;

- valutazione comparativa delle tariffe praticate da altri comuni per i medesimi servizi;
- quantificazione, anche su base presuntiva, dei costi specifici, intesi come costi addizionali, di allestimento, approntamento, predisposizione per lo svolgimento del servizio;
- nel caso di servizi resi in concorrenza con altri operatori, valutazione comparativa dei prezzi correnti di mercato;
- per la quantificazione delle tariffe relative a servizi rilevanti per gli equilibri di bilancio, individuati ed aggiornati dalla Giunta comunale (e coincidenti, in prima applicazione, con i servizi dai quali derivi stabilmente un gettito superiore ai 50.000,00 euro/anno), si considerano, ad esclusione di quelli definiti forfettariamente ed ove non siano applicabili valutazioni più sintetiche o siano preferibili più articolate analisi di bilancio, gli importi indicati alla voce "costi" del paragrafo "costi e proventi" del Rapporto di gestione più recente, integrato con la voce "ammortamenti" ove non già disponibili nel Rapporto stesso, in combinazione con le somme stanziare sul bilancio di previsione dell'esercizio corrente; viene altresì considerato l'impatto di eventuali variazioni significative attese per l'esercizio successivo;
- nel caso di servizi di particolare rilievo economico rese da soggetti terzi, quali in via esemplificativa l'utilizzo di impianti sportivi o i servizi a domanda individuale non compresi nella tariffa di smaltimento rifiuti, le tariffe sono determinate sulla base di un'analisi economica dei costi di produzione, elaborati a cura del gestore, nonché alla luce delle politiche che si intendono perseguire, tenuto conto, oltre che degli eventuali vincoli di legge, dell'intenzione e della possibilità di riportare una parte dei costi medesimi sul bilancio comunale.

#### *Art. 4 – Grado di copertura dei costi, indirizzi specifici e disposizioni puntuali*

1. La Giunta comunale, dettando le linee per l'impostazione del bilancio di previsione e fermo restando il criterio generale di allineamento ai prezzi correnti di mercato delle tariffe relative ai servizi resi in regime di concorrenza, per i quali il grado di copertura rimane comunque almeno il 100%, può fissare per le tre tipologie di cui al precedente art. 2, comma 1, ovvero per singole tariffe o gruppi di tariffe, la percentuale minima di copertura ed i criteri generali delle politiche di agevolazione che intende perseguire. La Giunta, dettando le linee-guida per l'impostazione del bilancio di previsione, può inoltre fissare, per singole tariffe, per gruppi di tariffe o per la generalità delle stesse, il criterio dell'invarianza ovvero dell'adeguamento al tasso programmato di inflazione ovvero altro criterio di commisurazione. Di tali criteri si dovrà dare conto nella proposta di quantificazione delle tariffe e nella deliberazione che le adotta.
2. Possono essere previste tariffe differenziate per soddisfare specifiche esigenze di sostegno alla famiglia, di valorizzazione del libero associazionismo, di promozione sociale. Queste tariffe, e la relativa articolazione, sono individuate e motivate nel provvedimento che le approva.
3. Sono di norma escluse forme di gratuità, salvo i casi in cui:
  - risulti manifestamente ingiustificata la proporzione fra gli oneri derivanti dalla riscossione e il beneficio economico derivante all'Amministrazione;
  - vi sia uso di spazi comunali da parte dei cittadini attivi di cui all'art. 21 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni;
  - relativamente all'utilizzo dei servizi igienici pubblici, la Giunta comunale preveda fattispecie di gratuità per particolari eventi a valenza sociale, da autorizzare di volta in volta nel caso specifico dalla Giunta stessa, in relazione alla particolare rilevanza dell'evento riconosciuto dall'Amministrazione comunale e/o quando sussista un interesse pubblico;
  - relativamente all'utilizzo delle torrette di approvvigionamento elettrico, la Giunta comunale può riconoscere la gratuità per particolari iniziative a valenza collettiva che creano occasioni di crescita sociale e culturale e che non beneficiano di contributi comunali nella cui domanda di finanziamento siano previste spese per utenze.
4. Nel caso di tariffe che prevedano il ricorso a numeri decimali, la proposta di determinazione

tariffaria prevede un numero di decimali ed un arrotondamento secondo una esplicita valutazione che tenga conto dell'impatto conseguente sulla gestione del prelievo e sulla facilità di pagamento per gli utenti.

5. Il parere di regolarità tecnico-amministrativa sui provvedimenti di approvazione delle tariffe è reso dal dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali sulla base di un'istruttoria condotta dalle singole strutture proponenti che garantisca, nella determinazione di ciascuna singola tariffa, il rispetto delle specifiche disposizioni di legge.